

COMUNE DELL'AQUILA

Delibera del Consiglio comunale n. 58 del 25 maggio 2009

Immediatamente eseguibile

Allegato A)

CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI MANUFATTI TEMPORANEI

Premesso che:

Il territorio del Comune di L'Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 da un sisma di notevole intensità e da successivi movimenti tellurici;

Tali fenomeni hanno provocato nel territorio comunale danni ingenti e diffusi: si è reso, pertanto, necessario lo sgombero della maggioranza dei fabbricati di civile abitazione e di locali adibiti ad attività produttive ed altro;

Tutti i nuclei familiari sono stati sistemati attraverso l'installazione di campi base, in strutture alberghiere di altre province, in strutture provvisorie o in autonoma sistemazione;

Trattandosi di sistemazione di emergenza, il Comune di L'Aquila intende soddisfare le esigenze abitative temporanee dei cittadini nonché quelle relative allo svolgimento di attività connesse alla residenza definendo criteri e procedure per localizzazione, realizzazione e successiva rimozione di manufatti temporanei, stante la loro caratteristica di provvisorietà;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, fino al 31 dicembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009, n. 3753, con la quale i Sindaci dei Comuni colpiti sono autorizzati ad adottare in via d'urgenza, soprattutto quelli rivolti a rimuovere situazioni di pericolo, comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,

Visto il decreto legislativo del 23.04.2009;

Tutto ciò premesso:

Art. 1 – Oggetto. Qualsiasi localizzazione e realizzazione, pubblica e privata, di manufatti temporanei e/o definitivi, fissi o mobili, connessa con gli eventi sismici del 6 aprile 2009 e la gestione dell'emergenza, deve essere presentata istanza al Servizio Pianificazione del Comune di L'Aquila, presso la sede della "Scuola Primaria S. Francesco" in via Nicola Moscardelli, su apposita modulistica ivi disponibile.

Art. 2 - Durata e validità del provvedimento. Le presenti disposizioni sono di carattere straordinario e transitorio ed hanno un periodo di validità di mesi 36. Al termine di tale periodo, connesso all'esaurirsi dello stato di emergenza, le stesse decadono automaticamente, salvo diversa, motivata, determinazione dell'Amministrazione comunale per eventuali proroghe. L'Amministrazione si riserva altresì di revocarle prima del suddetto termine e/o di provvedere, ove necessario, alla rimozione dei manufatti in caso di inerzia dei proprietari, con addebito agli stessi delle spese sostenute, ove si manifesti inadempimento alle specifiche prescrizioni contenute nell'autorizzazione o dopo l'avvenuto rilascio del certificato di agibilità ed abitabilità dell'abitazione principale. Le autorizzazioni rilasciate, in quanto straordinarie e temporanee, non potranno, in nessun caso, essere trasferite ad altri soggetti anche se facenti parte del nucleo familiare né essere oggetto di contratti di locazione o cessione.

Art. 3 – Destinatari. Le presenti disposizioni si applicano ai cittadini del Comune di L'Aquila che si trovino, a causa degli eventi sismici del 6 aprile, nella momentanea indisponibilità:

1. Della residenza per sé e il proprio nucleo familiare, a qualsiasi titolo goduta, se dichiarata inagibile dalla Protezione Civile (classificazione categoria di danno C D E F G);
2. Della residenza per sé e il proprio nucleo familiare, a qualsiasi titolo goduta, se dichiarata inagibile dalla Protezione Civile (categoria di danno B), nei limiti temporali dell'esecuzione dei lavori prescritti dalla stessa Protezione Civile.
3. Dell'immobile, a qualsiasi titolo goduto, dichiarato inagibile dalla Protezione Civile (categoria di danno C D E F) nel quale venivano svolte attività a carattere professionale ammesse nelle zone residenziali ai sensi dell'art. 44 NTA del PRG che esclude "... *i locali di spettacolo, grandi magazzini, supermercati, depositi all'ingrosso, industrie, mattatoi, ricoveri per animali, laboratori artigianali con lavorazioni moleste ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere residenziale della zona*".

N.B. - Tutte le attività produttive, anche quelle ammesse nelle zone residenziali, saranno disciplinate con separato atto deliberativo.

Art. 4 – Requisiti minimi dei manufatti. I manufatti realizzati sulla scorta del presente provvedimento possono essere installati solo laddove sia possibile

realizzare l'allaccio alla rete fognaria esistente. E' possibile realizzare lo scarico delle acque reflue con altri dispositivi conformi alla normativa vigente. Qualsiasi manufatto dovrà inoltre essere necessariamente realizzato nel rispetto della normativa antisismica e con la garanzia di tutti i requisiti minimi di sicurezza (certificazione degli impianti tecnologici, relativi allacci alle reti esistenti, ecc.), igienico-sanitari e antincendio. La superficie dei manufatti dovrà essere commisurata al numero di componenti il nucleo familiare e comunque non eccedere il limite massimo di mq. 95.

Art. 5 – Tipologia e destinazioni. I cittadini che si trovino nella momentanea indisponibilità, a causa del sisma, dell'immobile occupato a qualsiasi titolo per residenza o attività ammesse nelle zone residenziali, possono procedere alla installazione temporanea di manufatti nel rispetto di quanto disposto ai precedenti articoli e secondo i seguenti criteri e disposizioni normative:

1. Manufatti collocabili su aree edificabili a destinazione residenziale (artt. 44-45-46-47-48-49-50-51).

E' possibile l'installazione temporanea di manufatti ad uso residenziale e per attività ammesse nelle zone residenziali.

Per i manufatti di cui sopra è consentita una altezza massima fino a 6 metri dal piano di campagna alla linea di gronda e non sono consentite superfici non residenziali.

I manufatti stessi dovranno rispettare le distanze dai confini, strade e fabbricati come da norme in vigore e dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa antisismica e del vigente regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale e idrogeologica.

I manufatti provvisori potranno essere realizzati in deroga al regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale compresi quelli ricadenti nelle aree tratturali

L'eventuale, successiva istanza di trasformazione dei manufatti da temporanei a permanenti sarà consentita esclusivamente nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici della zona interessata, della legislazione vigente e secondo le ordinarie procedure tecnico-amministrative.

2. Manufatti temporanei collocabili su aree ricomprese nelle zone di PRG disciplinate dagli artt. 29, 30, 31 e 43 delle NTA (Zone per Verde pubblico e attrezzato, Servizi Pubblici, Attrezzature Generali, Parco pubblico urbano territoriale).

Per i manufatti temporanei di cui al comma 2 è consentita una altezza massima fino a 6 metri dal piano di campagna alla linea di gronda e non sono consentite superfici non residenziali. Per tali manufatti, inoltre, è ammissibile la trasformazione da temporaneo a definitivo nel rispetto della normativa e delle procedure che l'Amministrazione codificherà in sede di normazione ge-

nerale delle aree a vincolo decaduto già avviata con delibera di Consiglio comunale n.17/09”

I manufatti dovranno rispettare le distanze dai confini, strade e fabbricati come da norme in vigore e dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa antisismica e del vigente regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale e idrogeologica.

I manufatti provvisori potranno essere realizzati in deroga al regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale compresi quelli ricadenti nelle aree tratturali

Al fine di scongiurare l'esodo verso differenti Città dell'Abruzzo o di regioni limitrofe, gli uffici e servizi amministrativi, culturali, sociali, socio-sanitari, bancari e , comunque di tutte le attività riconducibili alle attrezzature generali di cui alla lettera F del D.M. 2.4.1968 n.1444, già presenti sul territorio comunale ed attualmente non idonee allo svolgimento delle relative funzioni, in quanto le relative sedi risultano danneggiate dal sisma o sono ubicate in zone inibite al traffico, per gli interventi compresi nelle declaratorie degli artt. da 31 a 42 delle NN.TT.A. e per i progetti che alla data del sisma risultavano dotati dei relativi titoli abilitativi per l'edificazione o risultavano compresi all'interno di accordi di programma, piani integrati, programmi attuativi comunque denominati e convenzionati alla stessa data, è autorizzata senza necessità di ulteriori formalità deliberative, la variazione delle specifiche destinazioni d'uso purchè nei limiti delle superfici utili già autorizzate.

3. Manufatti temporanei collocabili su aree ricomprese nelle zone di PRG disciplinate dall'art. 74 (Zona di Rispetto dell'Abitato) limitatamente al lotto di pertinenza di edifici esistenti.

Per tali manufatti è consentita una altezza massima fino a 6 metri dal piano di campagna alla linea di gronda e non sono consentite superfici non residenziali. Per tali manufatti, inoltre, non è ammissibile la trasformazione da temporaneo a permanente.

Tali manufatti dovranno rispettare le distanze dai confini, strade e fabbricati come da norme in vigore e dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa antisismica e del vigente regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale e idrogeologica.

4 . Manufatti temporanei collocabili su aree ricomprese nelle zone di PRG disciplinate dagli artt. dal 61 al 65 (Zona Agricola).

E' possibile l'istallazione temporanea di manufatti ad uso residenziale anche da soggetti non operatori agricoli e nel limite massimo di 95 mq. di superficie utile.

Per i manufatti di cui sopra è consentita una altezza massima fino a 6 metri dal piano di campagna alla linea di gronda e non sono consentite superfici non residenziali.

I manufatti stessi dovranno rispettare le distanze dai confini, strade e fabbricati come da norme in vigore e dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa antisismica e del vigente regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale e idrogeologica. anche a soggetti non operatori agricoli e nel limite massimo di 95 mq. di superficie utile

I manufatti provvisori potranno essere realizzati in deroga al regime vincolistico di natura paesaggistica, ambientale compresi quelli ricadenti nelle aree tratturali

L'eventuale, successiva istanza di trasformazione dei manufatti da temporanei a permanenti sarà consentita esclusivamente nel rispetto dei parametri edilizi e urbanistici della zona interessata, della legislazione vigente e secondo le ordinarie procedure autorizzative.

Art. 6 - Localizzazioni individuate dall'Amministrazione Comunale. Al fine di consentire la localizzazione di manufatti temporanei per residenza e attività ammesse nelle zone residenziali o per attrezzature e/o servizi pubblici e privati, derivanti da istanze, singole o collettive, donazioni, contributi di solidarietà e similari, l'Amministrazione, esaminata l'istanza, individua e/o concede aree ritenute idonee dall'Amministrazione comunale.

Si precisa che sono comunque escluse localizzazioni interessanti aree individuate per le necessità e le utilizzazioni, a qualsiasi titolo, della Protezione Civile, connesse con la gestione dell'emergenza e delle disposizioni impartite attraverso decreti governativi ed ordinanze collegate.

Art. 7 – Presentazione delle istanze. Tutte le istanze di localizzazione dovranno essere inoltrate mediante comunicazione da depositare al Servizio Pianificazione, presso la sede della "Scuola Primaria S. Francesco" in via Nicola Moscardelli. La modulistica è disponibile presso tale sede o sul sito www.comune.laquila.it.

Art. 8 - I cittadini che decidono di realizzare i manufatti temporanei di cui ai presenti criteri, non potranno concorrere all'assegnazione degli alloggi in via di realizzazione della Protezione Civile

COMUNE DELL'AQUILA
Settore Territorio – Servizio Pianificazione

MODULO PER RICHIESTA INSTALLAZIONE MANUFATTI TEMPORANEI

*Al Sig. Sindaco
del Comune di L'Aquila*

*Il sottoscritto nato a(..) il
....., residente a, Via N.
....., (C.F.) in qualità di, del fabbricato
colpito dal sisma del 06.04.2009, dichiarato di categoria di danno....., avendo a
disposizione per proprietà/ disponibilità il terreno sito in località..... iden-
tificato al Comune censuario dell'Aquila sez.fg. n. part. n.*

CHIEDE

*di poter installare sul terreno indicato in premessa, un manufatto per residenza a
carattere temporaneo, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui ai criteri ed indi-
rizzi approvati con D.C.C. n. del*

*Assume formale impegno di produrre il certificato di abitabilità del manufatto del
progettista/direttore dei lavori, comprendente i relativi certificati di conformità degli
impianti installati e/o analoga documentazione fornita dal produttore/installatore.*

*Si impegna, altresì, a provvedere alla rimozione del manufatto alla cessazione
dell'emergenza o in ottemperanza a formale richiesta dell'Amministrazione comuna-
le.*

L'Aquila, li

In fede

.....

Allegati:

- Autocertificazione se prima casa
- Elenco dei nominativi e dati anagrafici dei componenti del nucleo familiare
- Schema progettuale del manufatto temporaneo firmato da un tecnico abilitato
- Planimetrie indicative, stralcio PRG e planimetria catastali
- Dichiarazione sull'entità del danno come certificata sulla scheda di agibilità redatta dalla Protezione Civile